

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2865}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SACCUCCI e MANCO

Presentata il 22 marzo 1974

Modifica alle norme sull'avanzamento di alcune categorie di ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 1622 del 16 novembre 1962 venne istituito per l'esercito il ruolo speciale unico (RSU) delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Il personale del predetto ruolo è costituito dagli ufficiali in servizio permanente effettivo (SPE), reclutato mediante concorso per titoli ed esami, fra gli ufficiali di complemento e i sottufficiali in servizio permanente.

La legislazione in vigore sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate (legge n. 1137 del 12 novembre 1955) stabilisce all'articolo 63 modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 che i tenenti del ruolo speciale unico delle armi, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado. Tale periodo di permanenza nel grado è ridotto ad un periodo medio di 4 anni, per gli ufficiali del ruolo normale (RN) e per quelli della categoria complemento.

Premesso che gli ufficiali di complemento seguono, nelle promozioni, gli ufficiali dei ruoli normali, di pari anzianità e grado, appare evidente la disparità di trattamento esistente tra coloro che sono transitati dal complemento nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico mediante concorso ed i colleghi, « non vincitori », rimasti in servizio da ufficiali di complemento trattenuti.

Oltre alla citata differenziazione i vincitori dei concorsi transitati nel ruolo degli ufficiali effettivi in ruolo speciale unico, hanno dovuto rinunciare al grado già raggiunto subendo la retrocessione al grado iniziale del ruolo (sottotenente), alla perdita degli anni di servizio prestati con trattamento economico diverso e ridotto.

Alcuni di essi ricoprivano il grado di capitano e molti erano prossimi alla nomina. I disagi morali ed economici affrontati da questi militari vincitori di concorso hanno avuto e continuano ad avere ripercussioni incisive e decisive per le loro famiglie.

La sperequazione rappresentata rinviene la sua causa legislativa negli articoli 114 e 115 della legge n. 1137 che sanciscono l'avanzamento degli ufficiali di complemento dopo quello degli ufficiali effettivi del ruolo normale. Ma la legge n. 1137 sull'avanzamento è di sette anni precedente a quella istitutiva del ruolo speciale unico, la n. 1622, e dopo ben undici anni si è apportata una modifica ai citati articoli 114 e 115 con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, che detta le « norme sugli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

Peraltro la carriera per gli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico è decisamente lenta in quanto l'avanzamento è regolato da norme rigide che fissano in 10 anni la permanenza nei gradi di subalterno (2 da sotto-

tenente ed 8 da tenente); in 10 anni ancora nel grado di capitano per l'avanzamento a maggiore. Di contro, l'ufficiale di complemento rimesso in servizio da trattenuto, più volte dichiarato « non idoneo » per il servizio permanente del ruolo speciale unico, prosegue nella carriera seguendo per le promozioni l'ufficiale d'accademia del ruolo normale.

Accade così che nella pratica, i criteri obiettivi legati al merito, alla permanenza nel grado ed all'anzianità saltano completamente.

Non pochi, in tal modo, hanno già conseguito la promozione ad ufficiale superiore (maggiore o tenente colonnello): gli ufficiali vincitori del primo concorso per il ruolo speciale unico, transitati in ruolo da effettivi nel 1965, sono tenenti da 7 anni, verranno promossi nel 1975, cioè dopo i 10 anni prescritti, di cui 8 anni da tenente, sempre con il medesimo grado ed identico trattamento economico.

Tutto ciò dimostra la grave situazione in cui si è venuto a trovare il personale transitato nel servizio effettivo del ruolo speciale unico a seguito di concorso.

La situazione descritta è stata resa ancora più critica dalla legge 20 dicembre 1973, n. 825, con la quale sono state fissate norme per gli ufficiali di complemento in base alle quali vengono equiparati, nei relativi trattamenti normativi ed economici, al personale del servizio permanente, con uno stabile rapporto di impiego e progressione di carriera. Ciò toglie agli ufficiali del ruolo speciale unico la speranza che venga ripristinato un equilibrio già precario e turbato dalle norme in vigore, decisamente sfavorevoli per loro.

Del problema su esposto si è occupata, di recente, la stampa con lettere ed articoli di protesta che hanno costretto gli interessati a porsi al limite del regolamento di disciplina se non addirittura del codice militare.

La situazione è ancora più pesante per i vincitori tratti dai sottufficiali, alcuni dei quali rischiano di essere colpiti da limiti di età se non verranno promossi sollecitamente, con il timore di concludere il servizio con tale grado e alcuni anni prima rispetto ai loro ex colleghi.

Per quanto rappresentato ed in aderenza a quanto richiesto dalla Commissione difesa della Camera nella seduta del 19 ottobre 1973 si propone:

la riduzione a quattro anni di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento dei tenenti del ruolo speciale unico;

il riconoscimento nel grado di capitano, ai provenienti dal complemento, dell'intero servizio compiuto da ufficiale prima della nomina in servizio permanente effettivo come periodo utile ai fini dell'avanzamento a maggiore;

il riconoscimento nel grado di capitano, ai provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, di un'anzianità di spallina precedente alla nomina ad ufficiale, del servizio compiuto da sergente maggiore e maresciallo, valutato utile, ridotto del 50 per cento ai fini dell'avanzamento a maggiore.

Tale provvedimento apporterebbe una sanatoria alla grave situazione esistente che, per l'eccessiva permanenza nei gradi subalterni, ha determinato intasamento nel grado iniziale del ruolo, contro la completa mancanza dei capitani in ruolo (ricoperti 7 posti su 1.113 previsti) con la impossibilità che vengono indetti altri concorsi.

È evidente sottolineare altresì che la modifica proposta si appalesa molto urgente e che l'onere derivante dalla sua approvazione è del tutto irrisorio.

La presente proposta di legge si sottopone pertanto all'esame ed alla sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'avanzamento dei tenenti ha luogo per anzianità: i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono valutati per l'avanzamento dopo una permanenza minima di quattro anni nel grado.

Ai provenienti dal complemento nel grado di capitano è riconosciuto l'intero servizio compiuto da ufficiale prima della nomina in servizio permanente effettivo, come periodo utile ai fini dell'avanzamento a maggiore; per i provenienti dai sottufficiali nel grado di capitano, è riconosciuta un'anzianità di spalline, precedente alla nomina ad ufficiale, per il servizio compiuto nel grado di sergente maggiore e maresciallo, valutato utile, con riduzione del 50 per cento, ai fini dell'avanzamento a maggiore.

ART. 2.

L'onere di 10 milioni di lire derivante dalla applicazione della presente legge è iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente anno.